



Regolamento del contingente della Scuola cantonale grigione a partire dall'anno scolastico 2019/20

Il Regolamento del contingente si pone come obiettivo la responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti. La frequenza delle lezioni è per principio obbligatoria. (Art. 12 Regolamento scolastico della Scuola cantonale grigione, CSC 425.110). In caso di malattia o di importanti impegni privati il Regolamento sul contingente permette tuttavia alle studentesse e agli studenti di assentarsi da un certo numero di lezioni per semestre senza dover presentare richieste o scuse particolari. Il contingente non è stato concepito per evitare verifiche o altre prove con voto ricorrendo ad assenze puntuali. L'insegnante tiene un registro delle assenze su Schulnetz. Il registro delle assenze può essere visionato in ogni momento dalla/dal docente di classe, dalla Direzione della scuola e dalle studentesse e dagli studenti.

<i>Basi giuridiche</i>	Regolamento della Scuola cantonale grigione, Art. 12 (CSC 425.110)
<i>Ambito d'applicazione</i>	Il Regolamento del contingente vale a partire dalla 4 ^a classe del Liceo, della Scuola specializzata e della Scuola media commerciale per tutte le materie (incluse le materie facoltative e le ore di classe).
<i>Contingente</i>	<p>A contingente intatto il numero delle assenze per semestre e per materia può essere al massimo il doppio del numero delle lezioni settimanali. In caso di contingente decurtato il numero delle assenze per semestre e per materia può essere al massimo una volta e mezza il numero delle lezioni settimanali.</p> <p>Per tutte le materie vale lo stesso fattore di contingente.</p> <p>Gli insegnanti devono segnalare per iscritto i superamenti di contingente al membro responsabile della Direzione al più tardi entro 14 giorni (Formulario per l'annuncio dei superamenti di contingente).</p>
<i>Casi particolari</i>	<p>Le assenze durante le ore di classe vengono conteggiate separatamente.</p> <p>I ritardi alle lezioni sono sanzionati con misure disciplinari. Un ritardo di oltre 15 minuti a una lezione è considerato un'assenza.</p> <p>In mancanza di un attestato medico per le assenze a esami o a relazioni precedentemente concordate viene conteggiata un'ora in più di contingente.</p> <p>Le prime due ore della mattina dalle 08.00 alle 09.20 sono considerate un'unità. Per le assenze durante questa doppia lezione vengono conteggiate due lezioni.</p> <p>Le assenze durante escursioni didattiche, giornate tematiche o gite di classe vengono conteggiate in base all'orario corrispondente di quel giorno o di quella mezza giornata (le assenze vengono comunicate dall'organizzatrice/dall'organizzatore alle/ai docenti toccati).</p> <p>In caso di lunghe assenze dovute a malattia o a incidente vengono conteggiati solo i primi tre giorni, previo attestato medico.</p>
<i>Assenze non contingentate</i>	<p>Assenze dovute a escursioni di facoltà, prove del coro, campionati delle scuole medie superiori e a gite di classe non vanno a carico del contingente (attestazione dell'organizzatore).</p> <p>Per manifestazioni extrascolastiche come eventi, corsi, concerti o competizioni valgono le direttive della Direzione della scuola. Queste direttive vengono pubblicate all'inizio dell'anno scolastico e sono parte integrante del Regolamento del contingente (attestazione da parte del membro responsabile della Direzione della scuola).</p>

Le assenze che non vanno a carico del contingente sono da presentare possibilmente in precedenza e senza sollecitazione al rispettivo docente, ma al più tardi dopo 10 giorni di scuola e prima del giorno di riferimento. Trascorsi questi termini le assenze vanno a carico del contingente.

Giorni di riferimento

Come giorno di riferimento per il calcolo del contingente vale la prima data fissata per la registrazione dei voti del rispettivo semestre. Le assenze dopo il giorno di riferimento vengono conteggiate nel contingente del semestre seguente. Ciò vale anche per le materie che sono impartite ad alternanza semestrale.

Registrazione nella pagella

Il totale delle assenze di contingente così come il superamento del contingente viene registrato nella pagella del rispettivo semestre.

Misure disciplinari

Il primo superamento del contingente in una materia comporta per il prossimo semestre la decurtazione del fattore di contingente da 2 a 1.5. Un ulteriore superamento del contingente in un'altra materia o nello stesso semestre un'altra assenza nella materia in cui il contingente è già stato superato, comporta una decurtazione del contingente per i prossimi due semestri. In caso di una nuova violazione nello stesso semestre il fattore di contingente resta decurtato per il resto dello studio.

Al primo superamento del contingente decurtato, il membro responsabile della Direzione comunica tempestivamente in iscritto il preavviso di ultimatum. Il fattore di contingente resta decurtato per tutto il resto dello studio.


Registrazione nella pagella: Condotta "non sempre soddisfacente".

Al secondo superamento del contingente decurtato, l'ultimatum sarà decretato dal Rettore. Registrazione nella pagella: Condotta: "insufficiente".

Al terzo superamento del contingente decurtato segue l'estromissione dalla scuola per violazione del Regolamento sulla scuola.

Il primo superamento del contingente nel secondo semestre dell'ultimo anno si sanziona con una registrazione nella pagella: Condotta: "non sempre soddisfacente". Ulteriori superamenti implicano un preavviso scritto di ultimatum rispettivamente l'ultimatum.

Dopo il giorno di riferimento le assenze devono essere giustificate per iscritto al membro responsabile della Direzione



La Direzione della scuola può decidere di imporre ulteriori sanzioni alle studentesse e agli studenti che hanno difficoltà a rispettare il regolamento del contingente. Queste sanzioni possono spingersi fino all'estromissione dal sistema del contingente.